



TRIBUNALE DI PERUGIA

N. [redacted] R.G.Trib.

N. [redacted] R.G. Notizie di reato

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico Monocratico

DR. [redacted] all'udienza del [redacted] ha
pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

[redacted]

Nato il [redacted] a [redacted]

Residente in [redacted] n. [redacted]

Elettivamente domiciliato in [redacted] via [redacted] n. [redacted]

Posizione giuridica: LIBERO E PRESENTE

Difeso dall'Avv. PAOLA CITTADINI di fiducia del foro di Roma

IMPUTATO

Delitto previsto e punito dall'art. 10 ter D. Lvo 10 marzo 2000 n. 74
perché, quale rappresentante legale della società [redacted] ([redacted]
[redacted]) [redacted] COOPERATIVA IN
LIQUIDAZIONE ometteva di versare nei termini previsti l'imposta sul
valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale presentata per

N. [redacted] Reg.
Sent.

Data del Deposito

[redacted] f.t.
[redacted]

Data di irrevocabilità

Esecuzione

Scheda

Campione

[redacted]

il periodo d'imposta 2014 – per un ammontare complessivo di € 279,956,00.

In [REDACTED] il 2 [REDACTED]

CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO: DR. [REDACTED]

LE PARTI COSI' CONCLUDONO:

IL P.M.: non effettua repliche ma insiste nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.

IL DIFENSORE AVV. PAOLA CITTADINI: produce foto relativa ai conti correnti in precedenza sequestrati e insiste nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.

CONCLUSIONI RASSEGNALE IN DATA 20 OTTOBRE 2020:

P.M. DR.SSA [REDACTED]: chiede pronunciarsi sentenza di condanna ad anni 1 e mesi 3 di reclusione.

IL DIFENSORE AVV. PAOLA CITTADINI: chiede pronunciarsi sentenza di assoluzione ex art. 530 co. 2 c.p.p., in subordine minimo della pena e concessione dei benefici di legge ove concedibili delle attenuanti generiche.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

██████████ è stato tratto a giudizio dinanzi a questo Giudice per rispondere del reato a lui ascritto in epigrafe. Presente l'imputato, nel corso dell'udienza del 28 novembre 2017 è stata controllata la regolarità della notifica del decreto di citazione a giudizio.

In assenza di richieste in ordine ad eventuali riti alternativi è stata effettuata l'ordinaria istruttoria dibattimentale con conseguente analisi della documentazione prodotta dalle parti ed audizione di una serie di testi.

La vicenda considerata risale al 29 dicembre 2015 in ██████████. ██████████ è stato tratto a giudizio perché quale rappresentante legale della società ██████████ Società Cooperativa in liquidazione, ometteva di versare nei termini previsti l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale presentata per il periodo d'imposta 2014 - per un ammontare complessivo di € 279.956,00.

Nel corso del procedimento è comparso ██████████ in servizio presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Perugia - Ufficio Territoriale di ██████████ il quale ha provveduto a ricostruire la presente vicenda.

Il teste ha infatti evidenziato che attraverso un controllo delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 2014 presentate dall'imputato, era emerso il mancato pagamento delle imposte relative all'IVA per un ammontare complessivo pari ad € 279.956,00 nonché l'assenza di un eventuale piano di rientro riguardo la somma dovuta (con conseguente emissione della relativa cartella esattoriale notificata il 7 settembre 2016).

A supporto delle affermazioni rese dal teste ██████████ durante il procedimento è avvenuta l'audizione del Maresciallo della Guardia di Finanza ██████████ il quale ha confermato che la società ██████████ Società Cooperativa, cessata dal 2015, nell'anno 2014 era attiva e l'odierno imputato all'epoca dei fatti per cui si procede era il legale rappresentante della stessa nonché in seguito liquidatore (a partire dal 25 giugno 2014 come emerge dalla visura storica in atti).

Se pertanto dalle parole dei due testimoni sopra indicati è risultato il mancato pagamento delle imposte relative all'IVA da parte dell'odierno imputato in qualità di legale rappresentante della società indicata nonché il relativo ammontare (circostanza che non sono mai state poste in dubbio dalla difesa nel corso del procedimento), attraverso le parole di ██████████ (consulente della società dell'imputato) è stato possibile inquadrare il contesto in cui inserire la presente vicenda.

La teste infatti nel periodo indicato nel decreto di citazione a giudizio si occupò di fornire assistenza al ██████████ in materia di sicurezza sul lavoro dei dipendenti della società.

La società dell'imputato, come emerge dalla visura camerale presente agli atti del procedimento, aveva come oggetto (tra le altre attività in essa indicate) anche il "trasporto - su strada, ferroviario, marittimo e aereo sia di cose che di persone, in conto proprio ed in conto terzi e le attività inerenti e conseguenti".

Dal "contratto di appalto" in atti stipulato tra la ██████████ (gruppo ██████████) e la ██████████ Società Cooperativa del ██████████ datato 2 novembre 2012 emerge che tra i compiti della società dell'imputato vi era anche (art. 1 oggetto del contratto) la "movimentazione sulle ribalte della merce (collettame) affidata al committente medesimo dalla propria clientela: dallo scarico degli automezzi in arrivo alle operazioni di ricarica e stivaggio sugli automezzi in partenza", con ulteriore specificazione delle attività da effettuare al punto 1.2 del suddetto contratto.

In realtà, come indicato dalla ██████████, la società ██████████ era la committente principale della società dell'imputato, ed in pratica l'attività della ██████████ Società Cooperativa doveva adeguarsi alle esigenze ed ai ritmi di lavoro della prima, e in particolare dell'impianto di ██████████ della ██████████

Tale impianto aveva un ciclo produttivo molto importante, e nel 2013 i ritmi di lavoro aumentarono notevolmente a causa dell'inserimento presso la struttura della società dell'imputato di una macchina smistacolli che aveva in pratica provveduto a robotizzare il processo produttivo.

L'alta produttività determinata da tale macchinario smistacolli aveva reso necessario una riorganizzazione del processo produttivo soprattutto per quanto riguardava la forza lavoro con conseguente aumento delle misure precauzionali e di sicurezza dei lavoratori da rispettare.

La teste infatti ha evidenziato che l'alto grado di produttività dell'impianto che forniva il materiale alla società dell'imputato e la necessità di rispettare i tempi di consegna aveva determinato presso la struttura del [REDACTED] un aumento del numero degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Ciò aveva pertanto reso necessario procedere ad un aumento del numero dei dipendenti (non potendo la componente umana del processo produttivo reggere il ritmo imposto dalla macchina smistacolli) nonché l'adozione di una serie di ulteriori misure di prevenzione degli infortuni che non avevano consentito alla società dell'imputato, a parità degli introiti incamerati, di far fronte ai maggiori costi.

In un primo tempo il [REDACTED] aveva cercato di far presente alla società committente la grave situazione che era verificata a causa dell'aumento della produttività della stessa, ma di fronte alla chiusura della [REDACTED] era stato costretto a cessare la propria società.

Quanto sopra esposto, unitamente alla documentazione prodotta dalla difesa, ha consentito a questo giudice di poter effettuare una serie di considerazioni in merito alla presente vicenda.

L'istruttoria dibattimentale ha permesso di accertare con chiarezza la circostanza che il [REDACTED], all'epoca dei fatti, era il legale rappresentante della [REDACTED] Società Cooperativa, assumendo in seguito l'incarico di liquidatore.

Dalla documentazione in atti nonché dalle testimonianze che si sono succedute, il mancato pagamento da parte dell'imputato delle imposte relative all'IVA per un ammontare complessivo pari ad € 279,956,00 è risultato essere avvenuto, né nel corso del procedimento sono emersi elementi che potessero far dubitare di tale circostanza.

Ritiene pertanto questo giudice che l'attenzione deve spostarsi sulle ragioni che hanno determinato tale omissione da parte del [REDACTED]

Analizzando la documentazione prodotta dalla difesa nonché quanto riferito dalla [REDACTED] emerge che la società dell'imputato, quando stipulò con la [REDACTED] il cd. "contratto di appalto" in data 2 novembre 2012 aveva una struttura ed una capacità tale da poter adempiere alle obbligazioni assunte, non avendo pertanto assunto l'obbligo di fornire una prestazione a cui non poteva far fronte con la propria organizzazione.

La situazione della società del [REDACTED] mutò sensibilmente nel 2013, nel momento in cui la [REDACTED] mediante l'utilizzo di una macchina smistacolli robotizzata (della quale la difesa ha fornito delle foto presenti in atti) impose un ritmo di lavoro elevato.

In un primo tempo l'imputato cercò di far fronte a tale situazione rappresentando alla [REDACTED] le problematiche che stavano sorgendo, ma di fronte alla intransigenza della stessa al [REDACTED] non rimase altra strada se non quella di aumentare il numero dei propri dipendenti per cercare di far fronte ai ritmi imposti dalla società committente.

Meritano infatti di essere evidenziate delle circostanze che il difensore dell'imputato ha sottolineato: con l'aumento dei ritmi di lavoro imposti dalla società committente presso la società del [REDACTED] si erano verificati un consistente aumento del numero di incidenti sul lavoro e di malattie professionali.

Pertanto a fronte un aumento dei costi per il [REDACTED] derivanti dal dover assumere maggiori dipendenti, non era avvenuto da parte della società committente un aiuto in termini economici (essendosi la stessa disinteressata delle problematiche della [REDACTED] Società Cooperativa).

Agli atti del procedimento è infatti presente il DVR (Documento di Valutazione dei rischi) redatto dall'Ing. [REDACTED] (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) da cui risulta che a fronte di una richiesta di produttività da parte della macchina smistacolli di n. 13 colli/minuto, per una sana e buona produttività in sicurezza il ritmo da tenere non poteva essere superiore a n. 6/8 colli/minuto.

Il [redacted] pertanto si era ben presto trovato di fronte ad una scelta cruciale: continuare l'attività commissionata dalla [redacted] lasciando invariato il numero dei propri dipendenti (esponendo gli stessi al concreto pericolo di infortuni e malattie professionali derivanti dalla inadeguatezza del loro numero rispetto ai ritmi di lavoro imposti dalla società committente) o adeguare la struttura della propria società provvedendo ad assumere una forza lavoro che consentisse di poter adempiere al contratto stipulato garantendo la sicurezza dei propri lavoratori (sempre comunque parità del compenso percepito dalla società committente).

Il [redacted] di fronte a tale scelta scelse con coscienza di garantire la sicurezza dei propri lavoratori aumentando il numero dei propri dipendenti, garantendo loro lo stipendio ed omettendo di versare quanto dovuto a titolo di imposte relative all'IVA.

Emerge dalla documentazione in atti che l'odierno imputato decise di praticare tale strada dopo aver comunque cercato inutilmente di percorrere la strada del ricorso al credito bancario, non potendo tuttavia onorare gli impegni assunti con i beni presenti nel proprio patrimonio personale che risultavano essere insufficienti.

Nel corso del procedimento il difensore dell'imputato ha prodotto documentazione da cui emerge che il [redacted] nell'anno 2014 provvide comunque a pagare gli stipendi dei propri dipendenti e lo loro spettanze economiche.

Tale circostanza a parere di questo giudice non deve essere letta unicamente come una scelta dell'imputato che avrebbe deciso volontariamente di privilegiare i propri lavoratori a scapito dell'Erario, ma deve essere piuttosto vista nel contesto in cui sono avvenuti i fatti per cui si procede. L'istruttoria dibattimentale in particolare ha permesso di accertare una circostanza rilevante ai fini della penale responsabilità dell'imputato.

La scelta del [redacted] di aumentare il numero dei propri dipendenti, garantendo il pagamento dello stipendio e delle spettanze economiche, deve essere letto come un modo volto a garantire la sicurezza e la tutela dei propri lavoratori.

Il comportamento tenuto dall'imputato pertanto risulta essere giustificato dalla necessità di tutelare il bene giuridico della salute, non potendo pertanto lo stesso far fronte a tale situazione se non investendo sul capitale umano a scapito del pagamento delle somme dovute allo stato a titolo di imposte.

Né deve dimenticarsi che il [redacted] da tale situazione non ha tratto alcun vantaggio, considerando che la propria società dopo poco tempo è definitivamente cessata e che nel patrimonio dello stesso non sono state rinvenute somme di denaro rilevanti o beni mobili o immobili tali da far pensare che lo stesso ha posto in essere un comportamento fraudolento teso ad ottenere guadagni.

Alla luce di quanto sopra esposto pertanto ritiene questo giudice che deve essere emessa nei confronti di [redacted] una sentenza di assoluzione per il fatto non costituisce reato, essendo il mancato pagamento delle imposte giustificato dalla necessità di tutelare il bene primario della salute dei propri dipendenti avendo lo stesso adottato delle misure atte alla sua salvezza.

Viene inoltre disposto da questo giudice la restituzione di quanto in sequestro ai legittimi proprietari.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.,

assolve [redacted] dal reato a lui ascritto in epigrafe perché il fatto non costituisce reato.

Dispone la restituzione di quanto in sequestro ai legittimi proprietari.

Motivazione entro gg. 90.

Perugia [redacted]

Il Giudice
[redacted]